



COMUNE DI MASERADA SUL PIAVE

Provincia di Treviso

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA COMUNALE PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.ro 52 in data 31.10.2006

Indice

- Art. 1 - FINALITA'
- Art. 2 - COMPITI
- Art. 3 - DURATA
- Art. 4 - SEDE
- Art. 5 - ORGANI
- Art. 6 - COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO
- Art. 7 - NOMINA E POTERI DEL PRESIDENTE
- Art. 8 - RINVIO
- Art. 9 - ENTRATA IN VIGORE
- Art. 10 - DIFFUSIONE

Art. 1 - FINALITA'

E' istituita, ai sensi del vigente Statuto comunale, una Consulta per le attività produttive competente per il Comune di Maserada sul Piave.

Il presente regolamento disciplina il funzionamento e l'attività della Consulta per le attività produttive quale organo di confronto e di proposta in materia di iniziative e progetti di sviluppo delle attività produttive, di raffronto tra le associazioni rappresentative delle attività economiche e l'Amministrazione comunale, nonché di discussione sulle problematiche di settore o di interesse generale.

Art. 2 - COMPITI

La Consulta per le attività produttive esplica la propria attività di consultazione e studio:

- Esprimendo pareri non vincolanti sugli atti di programmazione generale e settoriale dell'Amministrazione comunale per le attività produttive;
- Organizzando momenti di confronto sui risultati raggiunti dall'Amministrazione comunale nel campo delle tematiche di interesse delle attività produttive;
- Promuovendo studi e ricerche che interessino i settori produttivi presenti sul territorio comunale;
- Promuovendo iniziative a carattere generale per il territorio comunale o intercomunale;
- Approfondendo nuove tematiche tecniche e/o normative di interesse immediato del settore produttivo o aventi una ricaduta sul medesimo.

Il parere della Consulta non sostituisce quello delle Associazioni di categoria nei casi espressamente previsti da disposizioni normative vigenti.

Art. 3 - DURATA

La durata della Consulta e dei suoi componenti coincide con quello del mandato del Sindaco e, pertanto, la stessa viene rinnovata in coincidenza con l'insediamento della nuova Amministrazione.

Art. 4 - SEDE

La sede della Consulta è presso i locali messi a disposizione dal Comune di Maserada sul Piave in Viale Caccianiga 77.

Art. 5 - ORGANI

Sono organi della consulta:

- Il Presidente;
- L'Assemblea della Consulta;
- Le Sezioni;
- I Rappresentanti delle Sezioni.

Art. 6 - COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA

COMPOSIZIONE

Il Presidente dell'Assemblea è il Sindaco o un suo delegato, che cura anche la convocazione e la stesura dell'ordine del giorno.

L'Assemblea è composta da numero 12 (dodici) componenti, oltre al Sindaco o all'Assessore delegato in qualità di componente di diritto.

Al fine di garantire una effettiva operatività della Consulta, specie per quanto riguarda il compito di formulare nuove proposte e/o la discussione di interessi e tematiche di settore, l'Assemblea è composta da numero 3 (tre) rappresentanti per sezione. Le sezioni potranno operare separatamente o congiuntamente in ragione dell'interesse comune del tema trattato. Le sezioni sono individuate per settori di intervento e più precisamente:

- Sezione agricoltura
- Sezione artigianato
- Sezione commercio
- Sezione industria

All'interno di ogni sezione verrà nominato un proprio Rappresentante.

I componenti dell'Assemblea verranno individuati tra gli operatori economici del territorio che ne fanno esplicita richiesta mediante comunicazione da far pervenire al protocollo dell'Ente. Il servizio competente provvederà a predisporre ed aggiornare un elenco, sulla base dell'ordine cronologico di presentazione delle comunicazioni. L'individuazione dei componenti avverrà seguendo l'ordine dell'elenco come sopra predisposto. In coincidenza con l'insediamento della nuova Amministrazione verrà predisposto, con le stesse modalità, un nuovo elenco.

Le sezioni possono essere integrate dal o dai Responsabili, e/o dai loro delegati, del Comune competenti nelle varie materie oggetto della discussione. Inoltre l'Amministrazione comunale si fa carico di assicurare la presenza di tecnici di altri enti od esperti e rappresentanti del mondo pubblico e privato qualora ciò venisse ritenuto necessario.

Qualora le tematiche o l'attività della consulta lo rendano necessario, in aggiunta alle predette sezioni, potranno esserne costituite altre, portatrici di ulteriori interessi di settore, con le medesime modalità di individuazione.

DESIGNAZIONE

La composizione della Consulta viene approvata dall'Assemblea stessa.

CONVOCAZIONE

L'Assemblea in via ordinaria si riunisce almeno due volte all'anno su convocazione del Presidente. Il Presidente convoca altresì l'Assemblea quando almeno un quarto dei componenti ne facciano richiesta scritta ed ogni qualvolta ne sussistano ragioni di convenienza.

L'Assemblea deve essere convocata mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, da inviare almeno cinque giorni prima della sessione. La comunicazione potrà avvenire anche a mezzo fax ed in via telematica. In caso d'urgenza l'avviso deve essere notificato almeno 24 ore prima.

L'assemblea della consulta per la prima volta viene convocata dal Sindaco, a mezzo avviso da consegnarsi almeno 15 (quindici) giorni prima della data stabilita.

FUNZIONAMENTO

La riunione dell'Assemblea è valida se sono presenti almeno un terzo componenti. L'Assemblea discute sugli argomenti posti all'ordine del giorno della convocazione. Le deliberazioni sono approvate a maggioranza assoluta dei presenti e votanti. In caso di parità il voto del Presidente vale doppio. L'Assemblea vota normalmente per alzata di mano; per argomenti di particolare importanza l'Assemblea, con decisione a maggioranza dei presenti, può stabilire che la votazione si effettui a scrutinio segreto. In questo caso il Presidente sceglie due scrutatori fra i presenti.

Sono stabiliti rapporti costanti tra la Consulta e l'assessorato relativo al settore specifico per i pareri preventivi formali su eventuali proposte di deliberazioni di carattere generale e programmatico.

L'Assessore competente è tenuto all'inizio di ogni esercizio a comunicare i termini degli obiettivi nella programmazione recependo quindi dalla Consulta le osservazioni, i suggerimenti e le indicazioni che saranno fornite, nell'ambito della capacità di spesa determinata dal bilancio di previsione.

Il comune garantisce il funzionamento e la gestione della Consulta.

DECADENZA - RECESSO

Il componente assente ingiustificato per n.ro 3 (tre) riunioni consecutive, nonché quello che abbia comunicato la volontà di recedere dall'Assemblea, decade automaticamente e sarà sostituito sulla base dell'elenco di cui al precedente comma "Composizione". Esaurito l'elenco di cui sopra, l'assemblea prenderà atto dell'impossibilità di provvedere alla surroga dei componenti decaduti.

SCIoglimento

Qualora a seguito di recessi o decadenze, il numero dei componenti non raggiungesse il minimo di 6 (sei), compreso il membro di diritto, la Consulta si riterrà automaticamente sciolta.

Art. 7 - NOMINA E POTERI DEL PRESIDENTE

Il Presidente della Consulta è il Sindaco o suo delegato.

Il Presidente rappresenta la Consulta, ne tutela ed assicura l'esercizio delle funzioni attribuite dal presente regolamento.

Il Presidente redige l'ordine del giorno, convoca e presiede l'Assemblea. In caso di assenza del Presidente le relative funzioni sono svolte dal vice-presidente nominato dal Presidente, in mancanza dal componente della Consulta più anziano di età. Il Presidente cura la redazione dei verbali delle discussioni assunte dall'Assemblea con l'ausilio di un segretario scelto tra i dipendenti comunali. I verbali devono essere letti ed approvati nella riunione successiva, raccolti in apposito registro e firmati rispettivamente dal Presidente e dallo stesso segretario.

I verbali saranno sottoposti all'esame della Giunta Municipale e del Consiglio Comunale e di qualsiasi altro organismo ne abbia interesse.

Art. 8 - RINVIO

Per quanto non specificato nel presente regolamento valgono le disposizioni di legge e statutarie, in quanto applicabili, vigenti in materia.

Art. 9 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entrerà in vigore con l' esecutività della delibera di approvazione.

Art. 10 - DIFFUSIONE

Del presente regolamento, divenuto esecutivo, sarà assicurata la massima diffusione nel territorio comunale e presso le Associazioni di Categoria.